



Via Socrate, 11 - 90147 - Palermo (Pa) - Tel. +39 091 533124

MAIL: [paic847003@istruzione.it](mailto:paic847003@istruzione.it) - PEC: [paic847003@pec.istruzione.it](mailto:paic847003@pec.istruzione.it) Cod.Mecc. paic847003

**PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA  
PER GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI  
SPECIALI**

**ANNO SCOLASTICO 2021/2022**

*“La disabilità non deve essere un ostacolo al successo.”*  
*Stephen Hawking*

*La disabilità è un'arte – un modo ingegnoso di vivere.*  
*[Disability is an art – an ingenious way to live].*  
*Neil Marcus*

*Si tratta di vedere non le singole stelle (le singole capacità, performance o fattori contestuali ecc.) ma la costellazione che dà significato e senso a una figura, a una serie di relazioni di interconnessioni (Ianes e Biasoli, 2005)*

## **PREMESSA**

La Circolare ministeriale del 27/12/2021 che introduce il concetto Bes (Bisogni Educativi Speciali), viene resa operativa con la circolare n.8 del 6 marzo 2013.

Rientrano tra gli alunni con Bes:

- Alunni con disabilità previste dalla legge 104/1992; per questi alunni esiste documentazione medica.
- Alunni con disturbi dell'apprendimento previsti dalla legge 170/2010 e altri disturbi evolutivi specifici; anche per questi alunni esiste documentazione medica.
- Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico o culturale

L'istituto Comprensivo "Antonino Caponnetto", con il presente protocollo, si propone di potenziare la cultura dell'inclusione per rispondere in modo efficace alle necessità di tutti quegli alunni che manifestano dei Bisogni Educativi Speciali. Il Protocollo di Accoglienza, viene pubblicato sul sito della scuola e contiene tutte le indicazioni relative alle procedure e alle pratiche per l'inclusione degli alunni e delle alunne con BES. Definisce inoltre i compiti ed i ruoli delle figure coinvolte all'interno e all'esterno dell'istituzione scolastica e esplicita le diverse fasi dell'accoglienza e delle attività connesse. Il Protocollo tiene conto disposizioni del D.Lgs. 96/19, correttivo e integrativo del D. Lgs. 66/17. Una scuola inclusiva è la scuola "di tutti e di ciascuno" che pone al centro della sua azione la persona. Essa pone al centro del suo essere il valore della diversità: ogni persona deve essere parte del tutto, membro attivo di una comunità, nel rispetto della propria individualità. Per dirla con Don Milani "niente è più ingiusto che fare parti uguali fra disuguali". L'azione viene focalizzata sui reali bisogni formativi di ciascuno, in modo da assicurare a tutti il successo scolastico. Si educa mettendo al centro gli alunni, con i suoi specifici bisogni formativi e i suoi personali stili di apprendimento, mettendo in campo uno stile di insegnamento inclusivo ed empatico, teso a valorizzare le potenzialità e i punti di forza di ciascuno e a promuovere l'autostima, la motivazione all'apprendimento e la curiosità.

Il Protocollo di Accoglienza si prefigge di delineare prassi condivise di carattere:

- ✓ **amministrativo-burocratiche** (acquisizione della documentazione necessaria e verifica della completezza del fascicolo personale degli alunni);
- ✓ **comunicativo - relazionali** (prima conoscenza dell'alunno e accoglienza all'interno della nuova scuola);
- ✓ **educativo – didattiche** (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento dell'equipe pedagogica e didattica);
- ✓ **sociali** (rapporti e collaborazione della scuola con la famiglia e il territorio).

## **DESTINATARI**

Destinatari, dunque, del protocollo di accoglienza sono tutti gli agenti dell'Istituzione scolastica, nello specifico: la famiglia, il personale di segreteria, i collaboratori scolastici, i docenti e il Dirigente scolastico.


Sono altresì destinatari tutti i soggetti che operano nel percorso formativo dell'alunno anche all'esterno dell'Istituzione Scolastica.

## **FINALITA'**

Il nostro Istituto intende raggiungere le seguenti finalità:

- ✓ Condividere le pratiche con tutto il personale scolastico;
- ✓ Condividere la modulistica di riferimento;
- ✓ Favorire l'inclusione degli alunni e delle alunne con BES;
- ✓ Potenziare la comunicazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari;
- ✓ Accompagnare gli alunni con Bes nel loro percorso scolastico;
- ✓ Ridurre il disagio, favorendo la piena formazione.

# ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI



Alunni con disabilità (certificata secondo la legge 104/92)

Alunni con DSA o con altri disturbi evolutivi specifici

Alunni con svantaggio socioculturale e socioeconomica

Piano Educativo Individualizzato  
PEI

In caso di alunni con DSA la legge 170 del 2010 prevede la stesura di un PDP (Piano Didattico Personalizzato).  
Per tutti gli altri casi è possibile stendere un PDP, se il Consiglio di Classe lo ritiene opportuno.

E' possibile stendere un PDP, se il Consiglio di Classe lo ritiene opportuno.

# ALUNNI CON DIVERSABILITA'

## (LEGGE 104 DEL 1992)

### LA SCUOLA

<b>ACCOGLIENZA/INSERIMENTO</b>	
Settembre, prima dell'inizio delle lezioni	Il Dirigente assegna i docenti di sostegno agli alunni.

<b>PROGETTAZIONE EDUCATIVA INDIVIDUALIZZATA</b>	
<b>Revisione del PDF</b> entro il primo GLO da effettuarsi ogni nuovo ciclo scolastico	Il consiglio di classe, le insegnanti della sezione e del team sulla base della DF e delle osservazioni sistematiche iniziali, redige una bozza del PDF.
<b>Incontri GLO</b>	Il GLO è composto dai docenti contitolari della classe/Consiglio di classe ed è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. Partecipano al GLO i genitori dell'alunno/a con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, le figure professionali specifiche interne ed esterne all'Istituzione scolastica, l'UMV (Unità multidisciplinare di valutazione dell'alunno), e, ove presenti, gli Educatori professionali, l'Assistente all'autonomia e alla comunicazione e altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici e il rappresentante del Gruppo l'Inclusione Territoriale (GIT). Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di un esperto indicato dalla famiglia e la suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale Il GLO svolge le seguenti funzioni: ✓ elabora e approva il PEI ✓ verifica il processo d'inclusione. ✓ formula la proposta di quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno (presenza e ore dell'assistente all'autonomia e/o alla comunicazione...) tenuto conto della Diagnosi Funzionale e/o del Profilo di Funzionamento (se è presente agli Atti).
<b>Stesura del PEI</b> 31 ottobre (termine ultimo di presentazione)	
<b>Valutazione del processo di inclusione</b> (almeno una riunione tra novembre e aprile)  Redazione PEI provvisorio per nuova certificazione,	
<b>Valutazione Intermedia</b> Fine primo quadrimestre	Il consiglio di classe e di sezione verifica ed eventualmente rimodula il PEI.

## 2.4 STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

<b>DOCUMENTAZIONE</b>			
<b>DIAGNOSI FUNZIONALE</b>	<p>La D.F è un profilo globale del funzionamento in relazione a varie aree indicatrici. Questa certificazione dà diritto all'assegnazione del docente di sostegno specializzato e alla presenza di un assistente scolastico, in caso di gravità funzionale.</p> <p>I Dirigenti Scolastici sulla base della documentazione pervenuta dall'Azienda Ospedaliera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- richiedono la nomina degli insegnanti specializzati;</li> <li>- trasmettono agli organi competenti, ai fini della determinazione dell'organico, una certificazione, nei tempi previsti;</li> <li>- comunicano al comune di residenza dell'alunno , la necessità che venga garantita, a decorrere dalla data d'inizio della frequenza scolastica, l'assistente per l'autonomia personale qualora necessario.</li> </ul>		
<b>CHI LA REDIGE</b>	Operatori ASL.		
<b>QUANDO</b>	All'atto della prima segnalazione, è rinnovata ad ogni passaggio fra un ordine di scuola all'altro		

<b>PROFILO DINAMICO FUNZIONALE</b>	È il documento conseguente la D.F e preliminare alla formulazione del PEI. Con esso viene definita la situazione di partenza e le tappe di sviluppo conseguite o da conseguire. Indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali dell'alunno, mettendo in evidenza difficoltà e potenzialità.
<b>CHI LO REDIGE</b>	Docente di sostegno, operatori socio sanitari, docenti curricolari, educatore, genitori dell'alunno (art.12, commi 5,6 della L.104/92)
<b>QUANDO</b>	Viene aggiornato alla fine della scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado e durante la scuola secondaria di secondo grado (comma 8 art.12 legge 104/92)
<b>PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO</b>	<p>Il PEI è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l'alunno con disabilità nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare, tiene conto della certificazione di disabilità e de, individua strumenti e strategie, modalità didattiche e di coordinamento degli interventi.</p> <p>Dev'essere redatto all'inizio di ogni anno scolastico e aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni.</p>
<b>CHI LO REDIGE</b>	Il PEI è elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione.
<b>QUANDO</b>	Ad inizio anno scolastico (entro il mese di ottobre secondo le nuove indicazioni ministeriali)
<b>RELAZIONE FINALE</b>	<p>Raccolte tutte le informazioni fornite da ciascun insegnante, la relazione di fine anno scolastico sul sostegno conterrà:</p> <p>l'evoluzione dell'aspetto educativo rispetto alla situazione di partenza (in merito all'autonomia, socializzazione, dell'aspetto didattico, la modalità dell'intervento di sostegno, le informazioni sulla</p>

	collaborazione della famiglia e del personale ASL). Per gli alunni delle classi terminali, la relazione dovrà contenere anche il programma effettivamente svolto, le modalità di svolgimento delle prove d'esame scritte ed orale, i criteri di valutazione e eventuali suggerimenti per la continuità dell'intervento educativo didattico per il successivo anno scolastico.
<b>CHI LA REDIGE</b>	Insegnanti di sostegno e curricolari
<b>QUANDO</b>	A fine anno scolastico ( giugno)

## **CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE**

**La normativa sulla valutazione si riferisce al decreto 62 del 2017 e all'ordinanza ministeriale n.172 del 4 dicembre 2020 per la scuola primaria.**

Il decreto 62 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze del primo ciclo ed esami di stato" riconferma molte delle norme già esistenti.

Gli articoli 11 (comma 1-8) e 20 riguardano la valutazione degli alunni con disabilità certificata in relazione al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del PEI.

Nella valutazione degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'art.314, comma 2, del D.Lgs. n.297 del 1994 ossia lo sviluppo delle potenzialità della persona disabile nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

Nel valutare due aspetti saranno fondamentali:

- il grado di maturazione e di autonomia raggiunto globalmente dall'alunno;
- il conseguimento degli obiettivi didattici ed educativi, individuati nel PEI.

Per gli alunni con certificazione il documento di valutazione deve essere utilizzato in modo funzionale al progetto educativo-didattico predisposto per ognuno di essi. La valutazione, di conseguenza, è rapportata agli obiettivi individualizzati, esplicitati nel PEI che viene predisposto e condiviso da tutto il gruppo docente.

In ottemperanza all'ordinanza n.172 per la scuola primaria, nella valutazione periodica e finale, il livello di apprendimento è riferito agli esiti raggiunti dall'alunno relativamente a una selezione degli obiettivi presenti nel PEI.

### **Ammissione alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo alunni con disabilità**

L'ammissione alla classe successiva e all'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal decreto 62:

Art. 3: divieto di bocciatura per la scuola primaria a meno che non avvenga in casi eccezionali all'unanimità e con ampia motivazione.

Art.6: nella scuola secondaria di primo grado l'ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo avviene per delibera del consiglio di classe.

### **ESAME AL TERMINE DEL PRIMO CICLO**

Gli studenti con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'utilizzo di tutti gli strumenti compensativi usati durante l'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato (comma 5, art.11).

Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del Pei, predispone **prove differenziate**, idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale (comma 6, art.11).

La nuova disposizione introdotta riguarda il comma 8 dell'art.11, all'interno del quale si prescrive che *"alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo (non diploma). Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione"*.

Nel decreto n.62, il legislatore considera l'assegnazione dell'attestato di credito formativo solo in ordine all'assenza degli alunni con disabilità agli esami di Stato.

## **INVALSI**

**Gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate** di cui agli articoli 4 e 7 del suddetto decreto. “Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l’esonero della prova” (comma 4, art.11).

## **ACCOGLIENZA DSA**

La Consensus Conference del 26/01/2007 definisce i DSA come “disturbi dell’apprendimento la cui principale caratteristica è quella della specificità, intesa come disturbo che interessa uno specifico dominio di abilità (lettura, scrittura, calcolo) in modo significativo ma circoscritto, lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale”.

La Legge 170 (8 ottobre 2010) “*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*”, riconosce i Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e assegna alla scuola il compito di individuare le strategie didattico-educative più idonee, affinché gli studenti con DSA possano raggiungere il successo formativo.

### **DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO**

#### **DISLESSIA**

**Legge 170, Art. 1 “Ai fini della presente legge, si intende per dislessia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura.”.**

#### **DISORTOGRAFIA**

**Legge 170, Art. 1 “Ai fini della presente legge, si intende per disortografia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica”.**

#### **DISGRAFIA**

**Legge 170, Art. 1 “Ai fini della presente legge, si intende per disgrafia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica”.**

#### **DISCALCULIA**

**Legge 170, Art. 1 “Ai fini della presente legge, si intende per discalculia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri”.**

#### **LA COMORBILITÀ**

I disturbi sopracitati possono coesistere in una persona e può essere presente anche comorbilità tra i DSA e altri disturbi di sviluppo (disturbi di linguaggio, disturbi di coordinazione motoria, disturbi dell’attenzione) e tra i DSA e i disturbi emotivi del comportamento.

In questo caso, il disturbo risultante è superiore alla somma delle singole difficoltà, poiché ognuno dei disturbi implicati nella comorbilità influenza negativamente lo sviluppo delle abilità complessive.

#### **LA DOCUMENTAZIONE**

La Certificazione Clinica include la codifica diagnostica secondo l’ICD-10:

“Disturbo Specifico della lettura F 81.0 – delle abilità aritmetiche F 81.2 – evolutivo della scrittura F 81.8”

“Disturbo Specifico Misto delle Abilità scolastiche: Dislessia - Disortografia - Discalculia F 81.3”

La diagnosi di DSA, deve essere effettuata dalle strutture pubbliche o private accreditate.

Affinché la certificazione di DSA possa essere considerata valida per i benefici di legge, essa deve evidenziare chiaramente che la diagnosi è avvenuta secondo quanto sopra esplicitato.

Le valutazioni rilasciate da enti privati possono essere solo accolte e rese valide per un periodo di tempo limitato, ai fini di attivare il Consiglio di Classe alla redazione del PDP dello studente, in attesa del rilascio della certificazione da parte dell'ASL.

### **FASI DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER I DSA**

Quando un alunno o una alunna con DSA si iscrive a scuola, i genitori consegnano la certificazione medica in segreteria per il protocollo.

La segreteria deve consegnare una copia della certificazione al Referente dei BES e la documentazione medica è inserita nel fascicolo personale dell'alunno.

Il Referente dei BES informa il coordinatore di classe che fissa un colloquio con la famiglia con la presenza anche del Referente dei BES, dove si acquisiscono le principali difficoltà dell'alunno in base alla diagnosi e all'osservazione della famiglia e si concordano i principali strumenti compensativi e le misure dispensative da tradurre nel PDP.

Il Consiglio di classe, con l'aiuto del Referente dei BES, redige il Piano Didattico Personalizzato (il modello di PDP è disponibile sul sito della scuola).

### **IN CASO DI SOSPETTO DSA**

Come indicato dalla L.170/2010, i docenti devono comunque attenzionare segnali precoci che non costituiscono diagnosi.

Di fronte ad un caso sospetto di DSA la scuola deve attivare dei percorsi mirati al recupero e solo se questi non sortiscono alcun effetto, è necessario consigliare alla famiglia di rivolgersi ad uno specialista, al fine di avviare il percorso per la diagnosi ai sensi dell'art.3 della 170/2010.

In sintesi, il percorso prevede le seguenti tappe:

- gli insegnanti comunicano i loro sospetti alla famiglia e invitano la stessa a fare una visita specialistica. La diagnosi può essere effettuata solo dalle équipe delle strutture pubbliche.

-I genitori prenotano la visita. Qualora venissero confermate le difficoltà dello studente, lo specialista rilascerà una diagnosi che dovrà essere presentata alla segreteria della scuola per il protocollo.

- Gli insegnanti e la famiglia si trovano a redigere il PDP, che verrà costantemente monitorato per verificare l'efficacia delle misure in esso adottate.

Se la relazione specialistica segnala solo una difficoltà di apprendimento e non un disturbo, allora non si applica la legge n.170/2010. Tuttavia la recente normativa sui BES suggerisce di prendere atto delle difficoltà e di intervenire con adeguate strategie didattiche. Si potrà fare comunque un PDP.

### **CRITERI E MODALITA' DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA**

Il D.L 13 aprile 2017 n.62 all'articolo 11 recita così:

*Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe. (comma 9)*

*Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato. (comma 10)*

*Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel*

*caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera. In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8. (comma 13)*

### **DISPOSIZIONI COMUNI**

Per i candidati con disabilità o DSA certificati l'esito dell'esame viene determinato con i medesimi criteri definiti per tutti gli alunni.

Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato e nei tabelloni affissi all'albo dell'istituzione scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

### **INVALSI**

*Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 4 e 7 del D.L. n. 62 del 13/04/2017. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui all'articolo 7.*

*Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.*

### **CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE**

Per gli alunni con DSA, se dispensati dalle prove scritte in lingua straniera, si fa riferimento alla sola dimensione orale di tali discipline. Se esonerati dall'insegnamento della lingua straniera, ai sensi del decreto ministeriale 12 luglio 2011, non viene compilata la relativa sezione.

## **ACCOGLIENZA E INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON ALTRI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI**

Per quanto riguarda gli alunni e le alunne con altri disturbi evolutivi specifici, la normativa di riferimento è la direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” e dalle successive circolari del MIUR n. 8 del 6/03/2013 e n. 2563 del 22/11/2013.

Oltre ai DSA, sono disturbi evolutivi specifici:

- Deficit dell’area del linguaggio
- Deficit nelle aree non verbali
- Deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattività
- Funzionamento cognitivo limite
- Altre problematiche severe.

### **Diagnosi e certificazione**

Per “**DIAGNOSI**” si intende un giudizio clinico che attesta la presenza di una patologia o di un disturbo, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie.

Per “**CERTIFICAZIONE**” si intende un documento, con valore legale, che attesta il diritto dell’interessato di usufruire di misure previste da precise disposizioni di legge.

-Per i DSA le strutture pubbliche rilasciano “certificazione” ai sensi della normativa vigente;

-Per tutti gli altri disturbi specifici è possibile ottenere solo una “diagnosi” clinica.

Se non c’è certificazione, il Consiglio di classe è autonomo nel decidere di formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato.

Il Piano Didattico Personalizzato è uno strumento in più per adattare la metodologia alle esigenze dell’alunno, rimettendo alla esclusiva discrezionalità dei docenti la decisione in ordine alle scelte didattiche, ai percorsi da seguire ed alle modalità di valutazione. È bene ricordare che il percorso personalizzato avrà durata non superiore all’anno scolastico.

## **ACCOGLIENZA E INCLUSIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO**

Per quanto riguarda gli alunni in situazioni di svantaggio, la normativa di riferimento è costituita dalla direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” e dalle successive circolari del MIUR n. 8 del 6/03/2013 e n. 2563 del 22/11/2013.

Lo svantaggio può essere classificato in tre grandi aree:

- socio-economico: legato ad una particolare situazione sociale;
- culturale: legato a situazioni di difficoltà di inserimento in un contesto;
- linguistico: legato alla non conoscenza della lingua italiana.

Per questi alunni si possono attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative. Va però monitorata l’efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario. Le misure dispensative avranno carattere transitorio, privilegiando le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti compensativi e misure dispensative.

## **ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI**

### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Il complesso fenomeno migratorio è stato seguito da una legislazione internazionale e nazionale, finalizzata a realizzare forme di convivenza e di integrazione. Di fronte all’emergenza del fenomeno migratorio, l’educazione interculturale è individuata inizialmente come risposta ai problemi degli alunni stranieri/immigrati: in particolare, l’apprendimento della lingua italiana e la valorizzazione della lingua e cultura d’origine

L’Istituto Comprensivo “Antonino Caponnetto” intende perseguire, nel suo Piano dell’Offerta Formativa, l’inclusione e la valorizzazione degli alunni stranieri, attraverso buone pratiche educativo-didattiche e comportamenti ed interventi mirati allo sviluppo della persona e al suo successo scolastico, rispondendo ai suoi bisogni formativi specifici.

### **FINALITÀ**

Attraverso le indicazioni contenute nel Protocollo d’Accoglienza, il nostro istituto si propone di: favorire l’ingresso a scuola dei ragazzi stranieri sostenendoli nella fase d’adattamento attraverso la creazione di un clima d’accoglienza e inclusione.

### **OBIETTIVI**

- Facilitare l’ingresso degli alunni di altre nazionalità nel sistema scolastico italiano;
- Inserire l’alunno nella classe di appartenenza per età;
- Sostenere gli alunni neo-arrivati in Italia nella fase di adattamento al nuovo contesto;
- Stimolare l’acquisizione di sicurezza e autonomia in un contesto nuovo e diverso dal proprio;
- Rispettare le regole della vita comunitaria e gli altri cooperando in un gruppo;
- Migliorare le modalità comunicative per capire ed esprimere le proprie emozioni in modo adeguato.

# **LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE**

## **ISCRIZIONE**

L'iscrizione è il primo passo del percorso di accoglienza dell'alunno straniero e della sua famiglia.

È importante ricordare che:

- per i minori con cittadinanza non italiana le procedure di iscrizione possono intervenire in corso d'anno, al momento in cui l'alunno arriva in Italia;
- qualora l'iscrizione dell'alunno straniero avvenga ad anno scolastico già iniziato, si provvede all'individuazione della classe e dell'anno di corso da frequentare, sulla base degli studi compiuti nel Paese d'origine e sulla documentazione predisposta a corredo.

L'assistente amministrativo incaricato alla presenza dei genitori:

- raccoglie i dati personali (documento d'identità del genitore e dell'alunno), il permesso di soggiorno, un recapito telefonico di almeno un genitore;
- riceve la documentazione scolastica precedente e quella sanitaria;
- acquisisce l'opzione di avvalersi o di non avvalersi della Religione Cattolica;
- informa i genitori del tempo che intercorrerà tra l'iscrizione e l'effettivo inserimento nella classe;
- consegna la modulistica.

Questa prima fase ha lo scopo di raccogliere una serie di informazioni di merito sullo studente che consentano di adottare decisioni adeguate, sia sulla classe in cui deve essere inserito, sia sui percorsi di facilitazione che dovrebbero essere attivati.

## **CRITERI DI ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE**

Secondo le indicazioni del DPR 31/08/'99 n°394. "I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che venga deliberata l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

- a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
- d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

È auspicabile che ogni classe non abbia più di 5 alunni stranieri e che vengano eventualmente raggruppati a parità di età per etnie.

L'iscrizione del minore alla scuola dell'obbligo può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico; si rileva la necessità di avere la consulenza di un mediatore culturale che possa fornire informazioni sui sistemi scolastici dei paesi di provenienza, sulla tipologia dei loro curricoli, sulla durata e sul calendario scolastico

## **AVVIO DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO**

I docenti del Consiglio di Classe, eventualmente con l'auspicabile aiuto del mediatore culturale, osservano i comportamenti e gli atteggiamenti dell'alunno e li registrano, rilevando le competenze pregresse in lingua e le abilità, attraverso prove predisposte. A questo punto, se necessario, semplificano il curriculum e predispongono il percorso didattico personalizzato, definendo gli obiettivi trasversali, disciplinari individuali.

Stabiliscono l'esclusione dal curriculum di quelle discipline che presuppongono una specifica competenza linguistica, sostituendole con attività di alfabetizzazione o consolidamento e predispongono l'eventuale laboratorio di L2.

## **PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO ALUNNI STRANIERI**

Il PDP per gli alunni stranieri è previsto dalla normativa vigente sui BES, può essere compilato nel caso in cui l'alunno è in situazione temporanea di svantaggio linguistico e non è in grado di seguire il percorso didattico comune alla classe.

Il PDP è adottato per il tempo strettamente necessario al recupero.

In sede di programmazione, i docenti delle diverse discipline definiscono i nuclei tematici, le strategie, gli strumenti compensativi e le misure dispensative. I docenti danno priorità a strategie educative-didattiche con l'uso di strumenti compensativi, rispetto alle misure dispensative.

Considerati i progressi linguistici compiuti dall'alunno nella valutazione effettuata in sede di scrutini, il PDP può essere, eventualmente, riformulato l'anno successivo, apportando le dovute modifiche.

Si ritiene sempre consigliabile limitare il PDP alle situazioni di reale necessità, passando a una programmazione curricolare, non appena possibile

## **VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI**

La valutazione degli alunni stranieri deve avere carattere orientativo e formativo, puntando alla promozione della globalità della persona.

La valutazione iniziale coincide, per gli alunni stranieri neo-arrivati, con la prima fase dell'accoglienza che vede i docenti impegnati nella rilevazione delle competenze in ingresso.

Sono valutati la progressiva acquisizione di un metodo di studio, l'impegno e la partecipazione costante.

Per ciò che concerne la programmazione disciplinare e la valutazione degli alunni stranieri si mette in rilievo quanto suggerito dalla normativa vigente:

### **“Linee Guida del MIUR” (C.M. febbraio 2014)**

(...) E' prioritario che la scuola favorisca, con specifiche strategie e percorsi personalizzati, a partire dalle Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione e, successivamente, dalle Indicazioni e Linee guida per le scuole secondarie di secondo grado, un possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni, garantendo agli studenti non italiani una valutazione che tenga conto, per quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali acquisite.

## **CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE**

La valutazione è strettamente connessa alla didattica e alla gestione della classe. Non si può pensare di valutare a prescindere da ciò che si è fatto, per gli allievi e con gli allievi. I docenti delle discipline si avvarranno di prove di verifica appositamente predisposte, che contribuiranno a fornire elementi utili alla valutazione, che sarà specchio della personalizzazione del percorso.

Nell'ottica formativa della valutazione, è opportuno considerare alcuni **indicatori comuni**:

- il percorso scolastico pregresso;
- gli obiettivi possibili, rispetto alla situazione di partenza;
- la motivazione ad apprendere;
- la regolarità della frequenza;
- l'impegno e la partecipazione alle diverse attività scolastiche;
- la progressione e le potenzialità di sviluppo nel percorso di apprendimento.

Inoltre è indispensabile tener conto:

- dei risultati e delle abilità raggiunte nei corsi di alfabetizzazione di italiano L2 che costituiscono parte integrante della valutazione di italiano, intesa come materia curricolare;
- delle conoscenze e competenze raggiunte in base alla personalizzazione dei percorsi, relativamente ai contenuti essenziali disciplinari previsti per la classe

I docenti della classe, nel caso di:

- allievi iscritti nel secondo quadrimestre inoltrato,
- allievi che richiedono tempi molto lunghi di apprendimento della lingua italiana,
- allievi con scarsa scolarizzazione nel Paese d'origine,
- allievi non alfabetizzati in lingua d'origine,

considerano che *“i tempi dell'apprendimento non devono necessariamente coincidere con il termine dell'anno scolastico”* soprattutto nei casi di allievi con età superiore di uno o più anni rispetto ai compagni di classe.

## **ESAME DI STATO**

La normativa d'esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o comunque forniti di un piano didattico personalizzato. È importante che anche nella relazione di presentazione della classe all'esame di Stato vi sia un'adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento. Per l'esame al termine del primo ciclo, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d'origine degli studenti per facilitare la comprensione. Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese d'origine.

